

STATUTO

DELLA SOCIETÀ ITALIANA DI STORIA DELLA RAGIONERIA

Art. 1° - La Società Italiana di Storia della Ragioneria nasce sotto gli auspici del "Comité International des Historiens de la Comptabilité" (Belgio), dell'"Institut Francais des Historiens Comptables" (Francia) dell'"Accounting History Society" (Gran Bretagna), dell'"Academy of Accounting Historians" (USA) e dell'"Accounting History Association" (Giappone), in occasione del IV Congresso Internazionale di Storia della Ragioneria, tenutosi a Pisa nell'Agosto 1984.

Essa ha sede in Pisa.

Art. 2° - La Società persegue interessi scientifici e culturali, è apolitica e non ha fini di lucro. Essa ha per scopo la promozione, la diffusione e lo sviluppo degli studi storici nel campo delle discipline aziendali, in particolare della Ragioneria.

Art. 3° - La Società potrà istituire rapporti con qualsiasi Istituzione, italiana o straniera, operante nella medesima area di interesse.

Art. 4° - La Società potrà disporre di un proprio patrimonio, costituito da contribuzioni in natura, lasciti e donazioni di Enti e di privati nonché dagli eventuali avanzi finanziari.

Art. 5° - Le entrate della Società sono costituite dalle quote e contributi annui dei soci ordinari, corrispondenti e sostenitori, da eventuali contributi di Enti e di privati, dai proventi del patrimonio sociale.

Art. 6° - I soci possono essere: onorari; ordinari; corrispondenti; sostenitori.

I soci onorari sono scelti tra persone che abbiano conseguito particolari meriti e benemerienze in ordine alle finalità della Società.

I soci ordinari sono scelti tra persone che dimostrino di coltivare interesse per gli studi storici nel campo delle discipline aziendali, in particolare della Ragioneria; essi non possono superare il numero di trecento.

I soci corrispondenti sono scelti tra persone che si propongono di coltivare studi storici nel campo delle discipline aziendali, in particolare della Ragioneria.

I soci sostenitori sono scelti tra persone ed Enti che, essendo interessati all'attività della Società, si impegnano a sostenerla con contributi in denaro, in natura o in opere.

Art. 7° - Possono essere nominati Soci onorari anche studiosi di chiara fama di altri paesi.

Art. 8° - Per la nomina a ciascuna categoria di socio è necessaria la proposta scritta di almeno due soci ordinari e/o onorari, accompagnata da un breve "curriculum vitae" sottoscritto dai proponenti. La proposta deve essere inoltrata al Consiglio Direttivo della Società.

Art. 9° - Il Consiglio Direttivo, a scrutinio segreto, designa con il voto favorevole di almeno cinque Consiglieri, i nominativi da proporre all'Assemblea.

Art. 10° - I soci ordinari versano all'atto della loro ammissione un diritto fisso. I soci ordinari e corrispondenti contribuiscono agli oneri della Società mediante una quota annuale. Il diritto fisso e la quota annuale dei Soci ordinari, come pure il contributo annuale in denaro, in natura o in opere dei Soci sostenitori, sono fissati dall'Assemblea su proposta del Consiglio Direttivo.

Art. 11° - I Soci cessano di far parte della Società per dimissioni, per morosità o per indegnità. L'esclusione è deliberata dall'Assemblea su proposta del Consiglio Direttivo.

Art. 12° - Sono organi della Società: l'assemblea dei Soci; il Consiglio Direttivo; il Collegio dei Revisori; il Presidente; il Collegio dei Past-Presidents.

Art. 13° - L'Assemblea è costituita dai Soci onorari e ordinari. È convocata dal Presidente di propria iniziativa, su delibera del Consiglio Direttivo o su richiesta di almeno un decimo dei Soci aventi diritto, previa specificazione dell'ordine del giorno. Alle assemblee possono partecipare, senza diritto di voto, anche i Soci corrispondenti e sostenitori. Le assemblee, nei casi in cui abbiano per oggetto relazioni o discussioni scientifiche, su espressa delibera del Consiglio Direttivo, possono essere aperte al pubblico.

Art. 14° - L'Assemblea: nomina i membri del Consiglio Direttivo e del Collegio dei Revisori; delibera in merito all'ammissione e all'esclusione dei Soci; approva il Bilancio Consuntivo e quello preventivo e delibera sui programmi di attività ad essa sottoposti dal Consiglio Direttivo; delibera sulle eventuali modifiche di statuto e su quant'altro ad essa sottoposto dal Consiglio Direttivo. L'avviso di convocazione, da spedirsi almeno venti giorni prima dell'adunanza, deve contenere l'ordine del giorno della seduta.

Art. 15° - I Soci onorari e ordinari possono farsi rappresentare in Assemblea con delega scritta rilasciata ad altro Socio onorario od ordinario che non sia membro del Consiglio Direttivo e del Collegio dei Revisori. Ciascun Socio non può avere più di cinque deleghe. L'assemblea è regolarmente costituita in prima convocazione con l'intervento, di persona o per delega, di almeno la metà più uno dei Soci aventi diritto; in seconda convocazione, che può aver luogo anche nello stesso giorno fissato per la prima, purché in ora successiva, è regolarmente costituita qualunque sia il numero degli intervenuti, ad eccezione delle Assemblee di modifica dello Statuto per le quali è, richiesta, anche in seconda convocazione, la metà più uno dei soci onorari e ordinari presenti o rappresentati per delega.

Essa delibera, sia in prima che in seconda convocazione, a maggioranza dei voti.

Art. 16° - Il Consiglio Direttivo è costituito da nove a undici membri nominati dall'Assemblea a scrutinio segreto, scelti tra i Soci ordinari. Il Consiglio nomina nel proprio seno il Presidente, due Vice Presidenti, il Segretario e il Tesoriere. Ad esso spettano tutti i poteri per il perseguimento dello scopo sociale, che non siano riservati all'assemblea.

In particolare il Consiglio:

- a) vaglia le proposte di nomina di nuovi Soci e delibera sulla loro proponibilità o meno all'Assemblea;
- b) delibera sulla proponibilità o meno all'Assemblea di esclusione di Soci per dimissioni, morosità o indegnità;
- c) cura l'attuazione delle delibere dell'Assemblea;
- d) predispone il programma annuale delle attività della Società;
- e) approva il Bilancio preventivo dell'esercizio, predisposto dal Tesoriere, da presentare all'Assemblea;
- f) esamina ed approva, per la presentazione all'assemblea, il Bilancio Consuntivo di ogni anno sociale da redigersi pure a cura del Tesoriere e la relazione sull'attività svolta dalla Società;

- g) sovrintende all'impiego dei fondi sociali, dando le opportune disposizioni al Tesoriere;
- h) sovrintende alle pubblicazioni della Società ed all'acquisto di libri, riviste ed altro materiale bibliografico, dando le opportune disposizioni al Segretario;
- i) approva la relazione annuale, da trasmettere al Ministero per i Beni Culturali ed ambientali, concernente l'attività svolta dalla Società;
- l) promuove le opportune iniziative di collaborazione con Istituzioni italiane e straniere.

Per lo svolgimento delle sue funzioni il Consiglio Direttivo può darsi un regolamento ed avvalersi dell'opera di Commissioni Consultive composte anche da membri non facenti parte del Consiglio Direttivo stesso, previa definizione delle norme relative al loro funzionamento.

Art. 17° - I membri del Consiglio Direttivo durano in carica tre anni sociali e sono rieleggibili per non più di due mandati consecutivi. Se nel corso del triennio si rendono indisponibili uno o più Consiglieri, questi vengono sostituiti da coloro che, nell'ordine, hanno conseguito il maggior numero di voti nelle elezioni del medesimo Consiglio. Qualora però venga a cessare la maggioranza dei membri, deve essere convocata l'Assemblea perché provveda all'integrazione dell'organo. In ogni caso, i membri così nominati scadono insieme a quelli in carica.

Art. 18° - Il Consiglio Direttivo è validamente costituito quando sono presenti non meno di sei membri. Esso delibera a maggioranza, salvo il caso di cui all'art. 9. In caso di parità di voti, prevale quello del Presidente.

Art. 19° - Il Presidente ha la rappresentanza legale della Società. Convoca e presiede le adunanze dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo, formando i relativi ordini del giorno; sottoscrive gli atti sociali e vigila sull'osservanza delle norme statutarie, sull'adempimento dei deliberati del Consiglio Direttivo e dell'Assemblea. Comunica al Ministero per i Beni Culturali e Ambientali le nomine dei Soci e dei membri del Consiglio Direttivo, nonché i nomi del Presidente e dei Vice Presidenti; trasmette al Ministero stesso la relazione annuale di cui alla lettera i) del precedente art. 16.

Art. 20° - I Vice Presidenti coadiuvano il Presidente e lo sostituiscono in caso di assenza o impedimento secondo l'anzianità sociale.

Art. 21° - Il Segretario sovrintende alla stesura dei verbali, alle comunicazioni per la stampa, alle pubblicazioni della Società nonché all'acquisto e conservazione di libri, riviste e altro materiale bibliografico, secondo le direttive del Consiglio. Egli inoltre ha la custodia dell'archivio e del materiale bibliografico della Società.

Art. 22° - Il Tesoriere è responsabile della cassa sociale, predisponde il Bilancio Consuntivo ed il Bilancio preventivo secondo le direttive impartitegli dal Consiglio Direttivo; provvede alle esazioni ed ai pagamenti e cura l'andamento economico ed amministrativo della Società.

Art. 23° - Il Collegio dei revisori è composto da tre membri effettivi e due supplenti, nominati dall'Assemblea a scrutinio segreto, scelti tra i soci ordinari. Il Collegio nomina nel proprio seno il Presidente. I Revisori esercitano il controllo sull'amministrazione della Società, predispongono la relazione annuale da allegare al Bilancio consuntivo ed al Bilancio preventivo ed inoltre possono effettuare in qualsiasi momento, ispezioni, ai beni ed ai documenti della Società, singolarmente o collegialmente.

Art. 24° - I membri del Collegio dei Revisori durano in carica tre anni e sono rieleggibili per non più di due mandati consecutivi. Essi intervengono alle adunanze del Consiglio Direttivo senza diritto di voto. Se nel corso del triennio si rendono indisponibili uno o due revisori, questi vengono sostituiti dai revisori supplenti fino alla cessazione del mandato assembleare.

Art. 25° - Il Collegio dei Past-Presidents è composto da coloro che hanno ricoperto il ruolo di Presidente della Società Italiana di Storia della Ragioneria. Il Collegio ha funzioni consultive, volte a coadiuvare il Consiglio Direttivo e il Presidente nel loro operato.

Art. 26° - L'anno sociale e quello finanziario cominciano il 1° Gennaio e terminano il 31 Dicembre. Il Bilancio preventivo deve essere compilato e presentato all'Assemblea per l'approvazione, prima dell'inizio dell'anno sociale a cui si riferisce. Il Bilancio Consuntivo deve essere compilato e presentato all'Assemblea per l'approvazione entro nove mesi dalla fine dell'anno cui si riferisce, accompagnato da apposita relazione.

Art. 27° - I beni costituenti il patrimonio della Società devono essere descritti in apposito inventario.